

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 05720/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5720 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Associazione Culturale “Gli Alcuni”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalia Paoletti, Nicolo' Paoletti, Sergio Giorcelli, con domicilio eletto presso lo studio legale Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

***contro***

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Veneto, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Soc. Casanova Teatro S.r.l., Teatro Stabile di Genova, Teatro del Baratto di Milano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento:***

«a) del provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere reso dalla Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente Associazione Culturale Gli Alcuni, la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art. 11 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 (“Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”) – d'ora innanzi “D.M. 1° luglio 2014” – e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”;

b) del provvedimento di cui non si conosce né numero né data con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, ha negato all'odierna ricorrente oltre alla qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art. 11 D.M. 1° luglio 2014 anche la qualifica di “Centro di Produzione Teatrale” di cui all'articolo 15 del già citato D.M. 1° luglio 2014 e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “centri”;

c) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, tra cui i presupposti pareri resi dalla Commissione Consultiva per il Teatro».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 49, co. 1, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate

ammissibili, per il triennio 2015-2017, ai contributi di cui trattasi (“Teatro di rilevante interesse culturale”, ai sensi dell’art. 11 D.M. del 01.07.2014; “Centro di produzione teatrale”, ex art. 15 del medesimo D.M.);

Ritenuta l’opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell’art. 49, co. 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all’uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili ai suddetti contributi, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell’intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 luglio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 30 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Sciascia**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**